

Edizione di mercoledì 13 giugno 2018

IVA

Novità per gli acquisti di carburanti in vigore da luglio 2018

di **Marco Peirolo**

ADEMPIMENTI

Remissione in bonis: nuove modalità di pagamento della sanzione

di **Luca Caramaschi**

DIRITTO SOCIETARIO

Possibile l'aumento di capitale con formula di "earn out"

di **Fabio Landuzzi**

ADEMPIMENTI

Comunicazioni locazioni brevi: pubblicate le specifiche tecniche

di **Lucia Recchioni**

IVA

Nuova detrazione dell'Iva non dovuta ad ampio raggio

di **EVOLUTION**

IVA

Novità per gli acquisti di carburanti in vigore da luglio 2018

di **Marco Peirola**

L'Italia è stata autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea ad introdurre l'obbligo di emissione e di accettazione delle fatture in formato elettronico **dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021**.

In linea con la decisione comunitaria, la **L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)** ha previsto, a partire **dal 1° gennaio 2019**, l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Tale obbligo è **anticipato al 1° luglio 2018** per le fatture relative, da un lato, alle **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e, dall'altro, alle prestazioni rese da soggetti **subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto d'appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'**Amministrazione pubblica**.

Sempre nell'ambito dei **carburanti** sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di **deducibilità dei costi** d'acquisto e di **detraibilità della relativa Iva**, limitando le stesse all'utilizzo di **particolari mezzi di pagamento** individuati direttamente dalla legge o rimessi alla determinazione dell'Agenzia delle Entrate, il quale vi ha provveduto con il [Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018](#).

È importante precisare che la fattura deve essere emessa in formato elettronico per **tutte le operazioni certificate con il medesimo documento** se, oltre al carburante, sono stati acquistati altri beni e/o servizi non soggetti al nuovo obbligo di fatturazione elettronica (es. olio motore, lavaggio, riparazione, ecc.) e che, in ogni caso, la nuova disciplina non si estende ai carburanti utilizzati per **finalità diverse dall'autotrazione** (es. benzina per motori facenti parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, ecc.).

In conseguenza dell'introduzione della fattura elettronica, dal 1° luglio 2018 è **abolita la scheda carburante**, di cui al **D.P.R. 444/1997**. A differenza di quest'ultima, in sede di compilazione della **fattura non è obbligatorio riportare la targa** o altro estremo identificativo del veicolo al quale il carburante è destinato (es. casa costruttrice, modello, ecc.).

A tali chiarimenti, resi dalla [circolare AdE 8/E/2018](#), si aggiungono quelli riguardanti le modalità di pagamento mediante mezzi tracciabili, compresi quelli costituiti da **carte e buoni carburante**, che possono assumere le caratteristiche tanto dei **buoni monouso**, quanto dei

buoni multiuso.

Si rientra nella **prima tipologia**, con **fattura elettronica** emessa al momento della **cessione/ricarica**, quando il possessore del *voucher* può recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia che ha emesso il buono e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti.

La **seconda tipologia** di buono, la cui emissione e cessione **non è soggetta a Iva** e, quindi, **neppure a fattura**, ricorre invece quando il rifornimento può essere effettuato presso più impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, ovvero qualora sia possibile acquistare più beni e servizi.

Sono, inoltre, ritenuti validi, ai fini della **deducibilità del costo** e della **detraibilità dell'Iva**, i pagamenti effettuati dal soggetto passivo **in via mediata**, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.

È il caso, per esempio, del rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una **trasferta di lavoro**: se il pagamento avviene con **carta di credito/debito/prepagata del dipendente**, ovvero altro strumento "qualificato" allo stesso riconducibile, e il relativo **rimborso** operato dall'azienda è disposto mediante **modalità tracciabili** (es. tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che **la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consente la deducibilità**.

Dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, effettuate **nei confronti di privati consumatori e di soggetti in franchigia** (nella specie, soggetti in regime di vantaggio e soggetti in regime forfetario), saranno invece soggette alla **memorizzazione elettronica** e alla **trasmissione telematica dei corrispettivi**, ex [articolo 2, comma 1-bis, DLgs. 127/2015](#).

Come, tuttavia, previsto dall'Agenzia delle Entrate con il [Provvedimento n. 106701 del 28.05.2018](#), tale obbligo – da adempiere comunicando i dati delle vendite all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di riferimento – sarà inizialmente limitato ai soggetti passivi Iva che gestiscono **impianti di distribuzione** stradale di benzina e gasolio **ad elevata automazione**, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità **self service prepagato**, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, ecc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Successivamente, saranno definiti i termini di avvio graduale, **sino al 1° gennaio 2020**, dell'obbligo di **memorizzazione elettronica** e di **trasmissione telematica** dei corrispettivi per le ulteriori tipologie di soggetti passivi che effettuano **cessioni di carburanti**.



MASTER[®]
BREVE 20[^]

Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

ADEMPIMENTI

Remissione in bonis: nuove modalità di pagamento della sanzione

di **Luca Caramaschi**

Chi ha dimenticato di esercitare un'**opzione** o di inviare una **comunicazione** – adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali – può, attraverso l'istituto della **remissione in bonis** rimediare alla disattenzione entro il prossimo **31 ottobre** (e ciò in virtù dell'allungamento dei termini per la presentazione dei modelli dichiarativi già prevista lo scorso anno), pagando una piccola penalità e utilizzando il modello di pagamento **F24**.

E' proprio con riferimento all'utilizzo dello strumento di pagamento della sanzione pari a **250 euro** che l'Agenzia delle entrate, con la recente [risoluzione 42/E/2018](#), ha stabilito che, a decorrere dall'**11 giugno 2018**, i codici tributo "**8114**" denominato "**Sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 – remissione in bonis**" e "**8115**" denominato "**Sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.lgs. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.L. 16/2012 – remissione in bonis 5 per mille**") potranno essere utilizzati **esclusivamente** nel modello "**F24 Versamenti con elementi identificativi**" (**F24 Elide**), con le **modalità di compilazione** di seguito descritte.

Sezione "CONTRIBUENTE"

- nei campi "**codice fiscale**" e "**dati anagrafici**", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Sezione "ERARIO E ALTRO"

- nel campo "**tipo**", la lettera "**R**";
- nel campo "**elementi identificativi**", nessun valore;
- nel campo "**codice**", il codice tributo;
- nel campo "**anno di riferimento**", l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma "**AAAA**").

La **remissione in bonis**, in vigore da alcuni anni, non permette tuttavia di **compensare** l'importo della **sanzione** con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la **violazione** non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di **accertamento** delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Siamo pertanto di fronte a una forma "ristretta" di **ravvedimento** operoso, valida soltanto nei

casi in cui la svista riguardi **adempimenti formali** non eseguiti alle naturali scadenze.

Caratteristiche dell'istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

- abbia i **requisiti sostanziali** richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della **prima dichiarazione utile**;
- versi contestualmente tramite modello F24 l'importo della **sanzione di 250 euro**, senza possibilità di avvalersi della **compensazione**.

*Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che **non produce alcun danno per l'erario**, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.*

Nella tabella che segue sono descritte alcune **ipotesi** avallate dall'Agenzia delle entrate nelle quali può essere utilizzato l'istituto della **remissione in bonis**.

Modello EAS

- Per beneficiare della **non imponibilità**, ai fini Ires e Iva, **dei corrispettivi, delle quote e dei contributi**, gli **enti non commerciali** di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito **modello Eas**, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente.
- Con la **remissione in bonis**, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei **benefici fiscali** inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a **250 euro**.

Opzione Iva di gruppo

- La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell'apposito **modello Iva26** entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base alle vigenti disposizioni)
- Avvalendosi della **remissione in bonis**, il mancato invio del **modello Iva26** è sanabile ordinariamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

Si fa presente che dal 2017 l'esercizio dell'opzione è comunicato dalla controllante con la **dichiarazione Iva** presentata nell'anno solare a

decorrere dal quale intende esercitare l'opzione e che il **modello Iva26** può ancora essere utilizzato per comunicare l'esercizio dell'opzione esclusivamente nell'ipotesi in cui **non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva** relativa all'anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Enea
comunicazione
di fine lavori Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all'invio di apposita **comunicazione all'Enea** (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la **remissione in bonis**.

L'istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:

- **comunicazioni omesse;**
- **comunicazioni annullate;**
- **comunicazioni compilate *on line* ma non inviate.**

Cedolare secca

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEI B&B E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI TURISTICHE BREVI

Scopri le sedi in programmazione >

DIRITTO SOCIETARIO

Possibile l'aumento di capitale con formula di "earn out"

di **Fabio Landuzzi**

Una recente **Massima** elaborata dal **Consiglio notarile di Milano** – la **n. 170** – ha affrontato un caso interessante, ovvero quello in cui la **clausola di *earn out*** (con cui si prevede nelle operazioni di acquisto di partecipazioni un **corrispettivo aggiuntivo** al verificarsi di **determinate condizioni** sovente rappresentate da obiettivi quantitativi) non è previsto che venga liquidata in denaro, bensì **mediante azioni emesse dalla società** che riceve l'apporto in natura; in questo particolare caso, infatti, occorre fare i conti con le regole che presidiano la **corretta formazione del capitale**.

Secondo il Notariato di Milano, in caso di **aumento di capitale con apporto in natura** è **legittimo prevedere l'emissione di ulteriori azioni** rispetto al momento della sottoscrizione iniziale del capitale, emissione subordinata al verificarsi di condizioni anche legate al **raggiungimento di obiettivi economici** della società (c.d. ***earn out***).

Tuttavia, in questa circostanza, occorre che la **relazione di stima** ex [articolo 2343 cod. civ.](#) attesti che il **valore dei beni conferiti** sia **almeno pari all'aumento di capitale** inclusivo anche dell'importo riferito all'emissione delle **azioni rappresentative dell'*earn out***.

In sostanza, in questo caso la delibera di aumento di capitale dà luogo a **due emissioni distinte** sebbene esse afferiscano alla stessa operazione:

1. **la prima** avente come di consueto ad oggetto le **azioni da assegnare al sottoscrittore al momento del conferimento**;
2. **la seconda** avente invece ad oggetto le **ulteriori azioni da assegnare al sottoscrittore a titolo di *earn out***: questa emissione ha però **effetti posticipati** e **soggetti alla condizione** del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il **conferente**, perciò, **sottoscrive** sin dall'origine **tutte le azioni** oggetto delle due emissioni, ed esegue il conferimento anche se **alcune delle azioni** corrispondenti all'aumento di capitale, benché sottoscritte e liberate, **non sono emesse con effetto immediato**, ma verranno emesse solo se si verificheranno le condizioni stabilite.

Una **criticità** osservata nella **Massima** in relazione a questa particolare operazione riguarda la necessità della **sussistenza di una riserva da imputare a capitale** al momento in cui vengono emesse le azioni oggetto di ***earn out***: l'operazione richiede infatti l'**imputazione** della iniziale **riserva di sovrapprezzo** alla formazione del **capitale** quando le ulteriori azioni dovessero essere emesse.

Il punto è che, pur con tutte le cautele del caso, non si può escludere che al momento in cui si devono emettere le ulteriori azioni oggetto di *earn out*, **a causa di perdite** nel frattempo sofferte, tutte **le riserve della società siano state erose**.

La questione sarebbe più agevolmente superabile quando la società avesse emesso **azioni prive di indicazione del valore nominale**, perché in questa circostanza alla emissione delle nuove azioni **non** necessariamente dovrebbe accompagnarsi un **ulteriore incremento del capitale sociale**.

La Massima estende queste considerazioni e conclusioni anche al **caso delle c.d. "bonus shares"**, ossia quando in presenza di un aumento di capitale in denaro, la **delibera prevede l'emissione**, con efficacia in un **momento successivo** alla sottoscrizione, di **azioni ulteriori al verificarsi di condizioni "soggettive"** riferite ad un particolare sottoscrittore (ad esempio: la **mancata alienazione delle azioni** per un determinato periodo di tempo).

Osserva il Notariato di Milano nella Massima in commento che, per le stesse ragioni sopra esposte, ove le azioni contenessero l'espressione del valore nominale, **l'incremento del capitale** da *"bonus shares"* dovrebbe essere **coperto da quanto versato dai sottoscrittori**; è quindi necessaria l'esistenza, al momento della seconda emissione, di **riserve sufficienti** per coprire l'ulteriore aumento di capitale o comunque **l'adozione di tecniche contrattuali** tali da garantire la **copertura della seconda emissione** derivante dalle *"bonus shares"*, sempre che non si rientri nel caso delle azioni emesse **senza espressione del valore nominale**.



Seminario di specializzazione

**INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E
STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI**

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Comunicazioni locazioni brevi: pubblicate le specifiche tecniche

di Lucia Recchioni

A pochi giorni dalla scadenza dell'adempimento, prevista per il **30 giugno**, sono state **pubblicate le specifiche tecniche** per la **trasmissione telematica delle comunicazioni relative alle locazioni brevi stipulate nel 2017**.

Ricordiamo, a tal proposito, che la nuova disciplina prevede un **obbligo di comunicazione** dei dati all'Agenzia delle entrate per tutti coloro che esercitano **attività di intermediazione immobiliare** oppure che **gestiscono portali telematici**, se intervengono nella conclusione dei **contratti di locazione breve** mettendo in contatto **persone in cerca di un immobile** con **persone che dispongono di unità immobiliari** da locare.

Più precisamente, l'intermediario è tenuto alla **comunicazione dei dati** solo se il conduttore ha **accettato la proposta di locazione per il suo tramite**; se, invece, il locatore si è avvalso dell'intermediario solo per **proporre l'immobile** in locazione ma il conduttore ha **comunicato direttamente al locatore l'accettazione** della proposta, l'intermediario **non** è tenuto a comunicare alcunché.

I dati da comunicare all'Agenzia, che possono essere inviati anche in **forma aggregata** se relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, sono:

- il nome, cognome e codice fiscale del **locatore**,
- la **durata** del contratto,
- l'importo del **corrispettivo**,
- l'indirizzo dell'**immobile**.

V'è da dire, tuttavia, che la suddetta comunicazione **non è sempre obbligatoria**.

Come precisato con il **Provvedimento n. 132395 del 12.07.2017**, infatti, in tutti i casi in cui l'intermediario è intervenuto anche nel **pagamento del canone**, dopo il versamento della **ritenuta** è altresì tenuto a trasmettere l'apposita **certificazione**, la quale **assolve anche l'obbligo di invio della comunicazione**.

Pertanto, la **comunicazione** dovrà essere **inviata** esclusivamente nei casi in cui l'**intermediario**, **pur avendo favorito la conclusione del contratto**, **non è successivamente intervenuto nel pagamento**.

Così individuati i **soggetti** con riferimento ai quali trova applicazione il richiamato obbligo, è

necessario altresì precisare che l'adempimento **non** riguarderà tutti i **contratti stipulati nell'anno 2017**.

Infatti, con la [circolare AdE 24/E/2017](#) è stato precisato che l'obbligo di comunicazione riguarda soltanto i contratti di locazione breve **stipulati dopo il 1° giugno 2017**.

Si ricorda, sul punto, che l'[articolo 1326 cod. civ.](#) considera concluso il contratto nel momento in cui **chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione** dell'altra parte: non rileva, quindi, ai fini dell'applicazione della norma, la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo dell'immobile. Pertanto:

- se la **conclusione delle trattative** è avvenuta prima del **1° giugno 2017**, ovvero il conduttore ha ricevuto la conferma della prenotazione entro la suddetta data, gli intermediari **non sono tenuti a comunicare** i dati del contratto (o ad operare la ritenuta sui pagamenti),
- se la **conclusione delle trattative** è avvenuta **dopo il 1° giugno 2017** e l'**intermediario non è intervenuto nel pagamento del canone**, opera l'obbligo di **invio della comunicazione** entro il prossimo **30 giugno**.

Allo stesso modo, si ritiene che debbano essere oggetto di comunicazione esclusivamente i dati dei contratti le cui **trattative** si siano **concluse** entro il **31.12.2017**: la conclusione delle trattative dopo il suddetto termine, infatti, aderendo all'interpretazione appena richiamata, imporrebbe la comunicazione dei dati il **prossimo anno**.

Da ultimo, pare opportuno precisare che la pubblicazione delle **specifiche tecniche** appena **pochi giorni prima** della **scadenza** prevista per l'adempimento non può non sollevare alcune **perplexità**.

Invero, nei giorni scorsi era stato richiamato un possibile **differimento dell'adempimento**, in considerazione del mancato rispetto del termine di **sessanta giorni** previsto dall'adozione del provvedimento.

Deve infatti ricordarsi come, ai sensi dell'[articolo 3 L. 212/2000](#), *“le disposizioni tributarie **non** possono prevedere **adempimenti** a carico dei contribuenti la cui **scadenza** sia fissata **anteriamente al sessantesimo giorno** dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”*.

Stupisce, tuttavia, che la stessa **Agenzia delle Entrate** non si sia espressa sul punto, a differenza di quanto accaduto in passato con riferimento ad altri adempimenti.

La suddetta precisazione sarebbe stata quantomeno opportuna, soprattutto se si considera che l'**omessa, incompleta o infedele comunicazione** dei dati relativi ai contratti di locazione breve è punita con la sanzione di cui all'[articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), ovvero con la **sanzione da 250 a 2.000 euro**.

La **sanzione** è **ridotta alla metà** solo se la **trasmissione** è effettuata entro i **quindici giorni successivi alla scadenza** ovvero se, nel **medesimo termine**, è effettuata la **trasmissione corretta dei dati**.



IVA

Nuova detrazione dell'Iva non dovuta ad ampio raggio

di **EVOLUTION**

La legge di Bilancio 2018 ha stravolto la storica impostazione integrando l'[articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997](#), secondo cui *“chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta”*, con la previsione che, *“in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”*.

Quindi, in pratica, il cessionario o committente ha il **diritto di detrarre l'imposta erroneamente assolta dal cedente o prestatore**, pur costituendo tale comportamento una **violazione** per la quale, però, la sanzione prevista non è più commisurata al tributo detratto ma è stabilita in **misura fissa** entro i suddetti limiti **minimo e massimo**.

La nuova norma, nonostante il tenore letterale, dovrebbe intendersi riferita non solo ai casi di applicazione di un'aliquota superiore a quella corretta, ma anche alle ipotesi in cui l'operazione sia stata **erroneamente considerata imponibile**, anziché **esente, non imponibile o non soggetta**.

In tal senso si è espressa **Assonime** che nella **circolare 12/2018** ha affermato che *“potrebbe venire il dubbio che tale ambito sia limitato ai casi in cui l'imposta è dovuta, ma ne è stata errata, per eccesso, la **quantificazione**; si tratterebbe, in sostanza, dei casi in cui il fornitore ha applicato erroneamente un'aliquota superiore a quella effettivamente applicabile. **Non ci sembra, tuttavia, che tale restrittiva interpretazione sia quella effettivamente rispondente alla ratio e alla logica della norma**; infatti, **sarebbe difficile** trovare una giustificazione sistematica al principio secondo cui sia detraibile l'imposta applicata in misura superiore a quella dovuta, **e non anche quella non dovuta per altri motivi**, ad esempio perché, l'operazione in questione è esente o non imponibile, o addirittura esclusa, come nel caso considerato nel precedente paragrafo della cessione di azienda. Anche in tali situazioni, infatti, **risulta applicata un'imposta superiore a quella effettivamente dovuta secondo la disciplina del tributo**. Si tratta, comunque, di un punto estremamente delicato poiché influisce in modo determinante sull'ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione. Sarebbe, quindi, quanto mai opportuno che l'Agenzia delle entrate facesse conoscere il proprio orientamento al riguardo”*.

In sostanza, la novella legislativa tutela la posizione del cliente, a tal fine **equiparando le ipotesi derivanti dall'applicazione di un'imposta in misura superiore a quella dovuta ai casi di violazione del regime del reverse charge**: pertanto, il cliente che abbia assolto in rivalsa l'**imposta erroneamente addebitata** dal fornitore deve avere il diritto ad operare la **detrazione**, ferma in tal caso l'applicazione nei suoi confronti della sanzione ridotta (da 250 euro a 10.000 euro).

Gli effetti della nuova disposizione non possono che essere considerati **retroattivi**, a dispetto della decorrenza della legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018).

Anche su questo aspetto, però, è quantomeno opportuno attendere una **conferma** dell'Agenzia delle Entrate.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >